

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957

(125^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Adeguamento di pensioni straordinarie»
(1795) (D'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 2286

«Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56» (1802); «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956 n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57» (1803); «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai

sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57» (1828) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2272, 2275, 2278
ASARO	2274
CRNINI, relatore	2273, 2277
DE LUCA LUCA	2276, 2278
FORTUNATI	2274, 2275
GIACOMETTI	2274
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2275, 2277, 2278
RODA	2274
TRABUCCHI	2276

«Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza» (1838) (D'iniziativa del deputato Lucifredi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2279, 2280
CENINI, relatore	2279
GIACOMETTI	2279
TRABUCCHI	2279

«Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani» (1869) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2280, 2281
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2281
FONTI, relatore	2280, 2281
TRABUCCHI	2280, 2281

«Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza» (1935) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENZIE	Pag.	2282,	2283
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>		2282	
FORTUNATI		2282	
GIACOMETTI		2282	
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2283	
TRABUCCHI		2282	

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minic, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1802); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1803) e « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del pa-

trimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-1957 » e « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, numero 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 ».

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Aprò pertanto la discussione sui tre disegni di legge dei quali do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, concernente la prelevazione di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, concernente la prelevazione di lire 282.000.000 dal

fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, concernente la prelevazione di lire 401.350.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

CENINI, *relatore*. Il primo dei tre disegni di legge (n. 1802), all'esame della nostra Commissione — tutti e tre concernenti la convalidazione di altrettanti decreti del Presidente della Repubblica — riguarda appunto la convalida, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si sono assegnati 30 milioni di lire allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, per le spese sostenute per la celebrazione del primo decennio della Repubblica.

Il secondo disegno di legge (n. 1803) è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 282 milioni, così distribuite: lire 10.000.000 al Ministero del tesoro, assegnazione urgente ed imprescindibile, per la organizzazione del congresso internazionale di studi sulla C.E.C.A.; lire 6.000.000 al Ministero delle finanze, assegnazione connessa con la necessità del ricorso a prestazioni salariali per il personale assunto per l'espletamento di servizi straordinari di manutenzione del palazzo delle finanze e dei fabbricati sede della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato; lire 3.000.000 al Ministero degli affari esteri, assegnazione anche questa urgente e indifferibile, al fine di assicurare l'organizzazione del 3° Congresso internazionale degli archivi, di imminente attuazione in Italia; lire 35.000.000 allo stesso Ministero degli esteri, per far fronte alla necessità del ricorso a prestazioni salariali inerenti ai servizi

dell'emigrazione; lire 100.000.000 al Ministero dell'interno, assegnazione indispensabile per assicurare, in relazione ad impreviste esigenze della pubblica assistenza, la corrispondenza di sussidi a stabilimenti di pubblica beneficenza operanti, in particolar modo, nelle zone depresse; lire 125.000.000 al Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di opere pubbliche nella città de l'Aquila, ed in particolare per provvedere alle esigenze in dipendenza del movimento franoso di Vasto; e, infine, lire 3 milioni al Ministero della marina mercantile, quale assegnazione urgente ed imprescindibile, allo scopo di assicurare il funzionamento della Commissione speciale, incaricata della inchiesta sulle cause e le responsabilità del sinistro occorso alla nave « Andrea Doria ».

Il terzo provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame (n. 1828) è in tutto analogo al precedente e prevede il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 di lire 401 milioni 350.000 per la sollecita riliquidazione delle pensioni ordinarie effettuata in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, nonchè per la corrispondenza di compensi speciali per il lavoro straordinario svolto dal personale dipendente dalle seguenti Amministrazioni: Ministero del tesoro, lire 94.500.00; Ministero delle finanze, lire 9.000.000; Ministero di grazia e giustizia, lire 4.500.000; Ministero della pubblica istruzione, lire 11.500.000; Ministero dell'interno, lire 7.500.000; Ministero dei lavori pubblici, lire 750.000; Ministero della difesa, lire 36.000.000; Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 850.000; Ministero della marina mercantile, lire 250.000; per un totale di lire 164.850.000.

Inoltre, per inderogabili esigenze avanzate dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'interno, si assegnano rispettivamente lire 86 milioni 500.000 e lire 150.000.000, che insieme alla somma precedente, formano appunto la spesa complessiva di 401.350.000 di lire.

Questi 401.350.000 lire vanno prelevati sull'esercizio finanziario 1956-57 e pertanto il

fondo di riserva che per queste spese imprevedute aveva uno stanziamento di 7.990 milioni, con tale decreto si riduce a lire 4.730 milioni e 700 mila.

GIACOMETTI. Ripetendo quello che ho già detto in altre occasioni, rilevo che buona parte di queste spese non ha nessun carattere di straordinarietà e tanto meno di urgenza. Riconfermo pertanto, anche a nome degli altri senatori appartenenti al mio Gruppo politico, che voteremo contro questo disegno di legge.

ASARO. Varie « voci » di queste spese sono indicate in termini tanto concisi quanto vaghi, che non ci consentono alcuna possibilità di valutazione, nè sul criterio seguito, nè sulla indispensabile necessità delle spese stesse. Penso che, a prescindere da quanto ha espresso il collega Giacometti, sarebbe giusto e altresì doveroso che i Ministeri ci fornissero adeguati elementi chiarificatori. Per esempio nulla sappiamo di preciso sulla destinazione dei 100 milioni assegnati ai diversi stabilimenti di pubblica beneficenza, giacchè questi enti non sono nemmeno nominati. Altrettanto dicasi dei 150 milioni stanziati per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi, dei quali si ha una indicazione troppo vaga per metterci in condizione di pronunciare un giudizio sul come è stata effettuata la spesa. Ed infine, anche per i 30 milioni spesi per la celebrazione del primo decennale della Repubblica, non si hanno chiarimenti di nessun genere.

In linea di massima, ritengo che, a prescindere dalla questione di approvare la convalida dei decreti del Presidente della Repubblica, sarebbe opportuno avere qualche più precisa spiegazione a conforto della natura delle varie voci inserite nei tre disegni di legge.

RODA. Mi limito a insistere sui concetti egregiamente svolti dai colleghi che mi hanno preceduto: a conti fatti, noi abbiamo col disegno di legge n. 1802 un prelievo di 30 milioni, col disegno di legge n. 1803 altri 282 milioni e col terzo, contrassegnato dal numero 1828, ulteriori 401 milioni, che costituiscono la bella

cifra di 713 milioni di spese non previste, che si detraggono dal fondo speciale.

Il collega Giacometti ha in proposito fatto una giusta osservazione: infatti, noi troviamo, ad esempio, tra le spese per maggiori fitti una assegnazione al Ministero degli esteri di 86 milioni e mezzo: ma non si tratta di fitti per locali nuovi, bensì di vecchi, e quindi di esigenze preesistenti allo stato di previsione, per cui era facilissimo prevedere e stanziare le relative somme nell'apposito capitolo del Dicastero degli esteri. Non è, dunque, una spesa impreveduta, ma nota in precedenza, in quanto contenuta nei contratti pluriennali che vengono regolarmente stipulati. Motivo per cui, oltre alla nostra meraviglia, esprimiamo anche l'opposizione alla convalida di questi decreti.

FORTUNATI. Abbiamo a più riprese parlato su questo argomento: è evidente che in uno Stato moderno molti sono gli elementi che diventano impreveduti, anche quando si ritengono prevedibili, ma non è su ciò che solleviamo una questione di principio. Vorremmo, tuttavia, che sulle diverse e troppe spese dichiarate « imprevedute » nei provvedimenti al nostro esame, si pronunciasse delle Commissioni parlamentari, facendo affidamento sul loro senso di responsabilità. Anche se nell'ordinamento statale vi possono essere dei tipi di spese nei confronti delle quali non è il caso di fare una eccessiva pubblicità e sulle quali non mi formalizzo, nè mi scandalizzo, mi sembra che affidare a Commissioni parlamentari il compito di rivedere la documentazione e di accertare la indispensabilità di talune spese, sarebbe non soltanto opportuno, ma necessario e doveroso, specialmente là dove sotto una dubbia dizione si possono nascondere diverse cose. E allora la Commissione non ha solo il dovere, ma il diritto di conoscere anche se la spesa è effettivamente impreveduta e non diventi invece talvolta una manovra discrezionale dell'Esecutivo. Per esempio ho rilevato che alcune spese sono configurate sotto la voce « compensi speciali »: quali sono? Probabilmente sono compensi ad illustri professori, e più illustri sono e più si fanno pagare. Non mi scandalizzo, ripeto; ma sarebbe opportuno

che ci venissero dati in merito dei chiarimenti. Alla periferia, inoltre, si vorrebbe un po' più di luce sulla destinazione delle erogazioni che lo Stato fa distribuire per assistenza e beneficenza. Ritengo che al giorno d'oggi, su queste spese, sia indispensabile una maggiore pubblicità, nel senso che vengano chiaramente e pubblicamente indicati a quali enti ed organismi i fondi vengono assegnati. Credo che ciò sia veramente indispensabile, non solo sul piano centrale, ma ancor più indispensabile sul piano periferico, perchè questi fondi, praticamente, ed in gran parte, vengono distribuiti attraverso i Prefetti, i quali si servono più o meno delle segnalazioni e delle richieste che fanno i comitati provinciali di assistenza.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che si tratta in tutto di cento milioni per l'intero Paese.

FORTUNATI. Non è la cifra in sè e per sè dei cento milioni che impressiona, ma è la sua effettiva e pratica destinazione. Ritengo che sarebbe opportuno pubblicare, negli atti ufficiali delle nostre Prefetture, come vengono ripartiti tra i vari enti, i fondi messi a loro disposizione dal potere centrale.

Così per le somme erogate in favore dei Provveditorati alle opere pubbliche si dovrebbe sapere, pubblicamente, provincia per provincia, esercizio per esercizio, come vengono distribuiti i milioni messi a disposizione dallo Stato per lavori di pubblica utilità.

Di tale materia non deve essere a conoscenza un piccolo ristretto gruppo di iniziati; ma anche la collettività deve essere messa al corrente, nell'interesse di tutti — e non soltanto del Ministero dell'interno, il quale si fida troppo spesso della capacità e sensibilità del Prefetto e dei Questori (e sia detto non in senso deteriore) — di come si svolgono queste ripartizioni e assegnazioni di somme, anche copiose.

A proposito di quanto il Ministero si fidi eccessivamente delle informazioni che gli pervengono dalla periferia, dirò che per caso ho avuto occasione di leggere alcuni rapporti di Prefetti alla vigilia delle consultazioni elet-

torali del 1953: cose da far ridere, ed era naturale che l'allora Ministro Scelba, sulla base di quelle informazioni, fosse sicurissimo dei risultati che le autorità periferiche gli anticipavano con tanta infondata certezza.

In fatto di spese — per tornare all'argomento — delle spese cioè contenute nei tre disegni di legge in esame, credo che la situazione sia meno grave di quello che si dice, ma è proprio per questo che bisogna dare la massima pubblicità a questo tipo di spese e penso che non vi siano ostacoli per farlo, poichè altrimenti i dubbi dell'opinione pubblica diventerebbero maggiori.

Colgo pertanto l'occasione della convalida di questi disegni di legge per sollevare una questione di carattere generale: occorre cioè portare a conoscenza di tutti, pubblicamente, come le spese per l'assistenza vengono distribuite ed il modo concreto — provincia per provincia — con cui vengono ripartiti i fondi per i lavori di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Poichè ogni Provveditorato per le opere pubbliche ha a sua disposizione uno stanziamento, ritengo giusto che si debba sapere a quali enti vengono destinati i fondi.

FORTUNATI. A Bologna, come in altri Comuni, per esempio, tutta la spesa per la costruzione dell'acquedotto è stata sostenuta dallo Stato; così per la costruzione di scuole, ecc.; ma i Provveditorati regionali che ricevono i fondi — che in alcuni casi ammontano a miliardi — li ripartiscono a seconda criteri non ben precisati. È vero che nel nostro ordinamento, in definitiva, ogni somma stanziata e spesa viene sottoposta al vaglio della Corte dei conti, ma si ritiene utile ed indispensabile avere una visione organica del modo con cui queste somme vengono in concreto distribuite; si chiede una conoscenza, sia pure *a posteriori* — una specie di barometro della situazione — della ripartizione dei fondi. Dobbiamo, insomma, entrare nell'ordine di idee che si tratta di denaro pubblico e che del suo impiego nessuno è libero e nessuno può vantarsi di farlo a sua discrezione. Diciamolo francamente, che nel nostro Paese prevale uno strano costume, per cui la destinazione di una de-

terminata assegnazione di fondi per questo o per quel tipo di opera pubblica, diventa un merito di un determinato schieramento politico. Ora questo non è giusto, perchè il denaro è pubblico e la sua utilizzazione avviene in un quadro generale delle spese stanziato. Si verifica, cioè, in taluni momenti cruciali, un fiorire di comunicati sui giornali che ci lascia esterrefatti; si leggono comunicati in cui si annuncia che il ministro tale assicura il sindaco, o il presidente di un organismo di partito, o il provveditorato regionale che mercede il suo interessamento ed intervento sono stati assegnati tanti milioni per l'inizio di determinati lavori, ecc. In questo modo non si fa altro che svilire il concetto generale della vita pubblica del nostro Paese e, per forza di cose, si fa sorgere il concetto più deteriore di un certo tipo di ordinamento politico-economico: il concetto della clientela che è in auge nella organizzazione politica americana. È inutile che scenda nei dettagli che tutti conoscono e che accenni ad episodi che in quel Paese si verificano ad ogni formazione di una nuova maggioranza politica. Credo che noi non vogliamo veramente incamminarci su questa strada: abbiamo dietro le spalle una storia, che dobbiamo difendere, ed abbiamo il dovere — senza rinnegare nulla delle espressioni rinnovatrici che possono venirci dagli altri Paesi — di tutelare ad ogni costo, nel clima di moralità, questo patrimonio e questa nostra tradizione.

Ho detto delle cose più serie di quelle che certamente meritavano i provvedimenti al nostro esame, ma i disegni di legge sottoposti alla nostra approvazione mi hanno dato lo spunto per dire quello che, secondo me, dovrebbe essere un orientamento di carattere generale nella spesa del pubblico denaro.

TRABUCCHI. Le critiche mosse ai metodi di distribuzione di fondi per opere pubbliche e per beneficenza fondano la loro ragion d'essere su motivi solo apparentemente veri. Non si può infatti incolpare coloro i quali provvedono alla distribuzione diretta di tali fondi di parzialità di natura politica o altra, perchè le medesime critiche ed il medesimo malcontento si possono riscontrare anche in zone in cui il colore politico è uniforme. Nè d'altro canto

mancherebbe la possibilità di esaminare la quantità dei fondi distribuiti e quindi di individuare il criterio che si è seguito nell'assegnare i vari contributi. Il punto cruciale piuttosto è un altro, cioè che i fondi messi a disposizione sono insufficienti a soddisfare tutte le richieste.

I Provveditorati alle opere pubbliche, i Comuni, le Provincie sono costretti, dalla esiguità degli stanziamenti loro assegnati, a provvedere alla realizzazione delle opere più importanti, cercando poi di suddividere, con un criterio di equità, i fondi rimanenti, ma ovviamente impossibilitati a soddisfare tutte le richieste. Tale situazione potrà forse essere superata solamente allorchè sarà posto termine agli stanziamenti straordinari e lo Stato provvederà direttamente a soddisfare le varie esigenze.

Non vi è dunque arbitrio da parte del potere esecutivo, bensì soltanto difficoltà nell'erogare contributi inferiori alle necessità, con la ovvia conseguenza che vi saranno molti insoddisfatti e che non saranno risparmiate critiche.

DE LUCA LUCA. Il senatore Trabucchi ha avuto l'indiscussa abilità di indorare la pillola amara. È chiaro che con l'attuale impostazione non si possono soddisfare tutte le reali necessità, soprattutto a causa della limitata disponibilità di fondi. Tuttavia il problema centrale posto è quello di fare in modo che le assegnazioni di fondi vengano effettuate senza che possano sfuggire ad un controllo. Per ogni Prefettura, ad esempio, è prevista la formazione ed il funzionamento di un Comitato provinciale incaricato di provvedere alle opere assistenziali. Perchè allora non si dà disposizione ai Prefetti di compilare un elenco delle somme che si intendono assegnare per opere di beneficenza e di renderne edotti i Comitati? Se tutte le richieste non possono essere accolte, almeno internamente, sussiste la necessità di una discriminazione tra le varie esigenze e se tale lavoro non viene effettuato ascoltando il parere di persone appositamente designate, si ha il diritto di sospettare che le assegnazioni di fondi siano disposte perseguendo scopi politici. Ho avuto occasione di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125ª SEDUTA (10 aprile 1957)

far parte di un Comitato provinciale per la assegnazione di sussidi ad opere di beneficenza; ebbene, non si è mai potuto venire a conoscenza dei criteri seguiti nella distribuzione dei fondi a disposizione. Si è giustificato tale modo di agire asserendo che i Prefetti avrebbero ricevuto disposizioni di agire secondo schemi prestabiliti. Un professore di liceo mi ha riferito che gli è giunta una lettera da parte del Sottosegretario per le pensioni con cui lo si informava che era stata disposta a suo favore la assegnazione della pensione. Se si va nei vari uffici della Previdenza sociale ci si accorgerà che vi sono funzionari incaricati di andare da determinati deputati con l'elenco delle pratiche da sbrigare, con gli assegni che debbono essere pagati per le pratiche di invalidità e vecchiaia. Vi è dunque un evidente malumore. Vogliamo smetterla o no?

Per quanto riguarda le pubblicazioni per il primo decennale della Repubblica, sono convinto che non esiste uno scritto dovuto a studiosi che fanno parte del nostro schieramento politico, quasi che artefici della instaurazione della Repubblica non fossimo stati, e nella misura maggiore, noi.

Per tali ragioni, io e i colleghi del mio gruppo voteremo contro la approvazione dei disegni di legge in esame.

CENINI, *relatore*. Non si tratta di spese straordinarie, bensì di spese che non potevano essere previste in sede di preventivo. Ecco la ragione dello stanziamento di fondi di cui ai disegni di legge in esame.

Per quanto riguarda i fondi che vengono assegnati con criteri di discrezionalità, si tratta soprattutto della assegnazione di contributi per la esecuzione di opere pubbliche, la cui erogazione è demandata alla competenza dei Provveditorati regionali. Vengono assegnati con criteri di discrezionalità anche i contributi ai Comuni e alle Province.

Uscendo dai confini segnati dai disegni di legge in discussione, riconosco che l'assegnazione dei contributi potrebbe essere effettuata con minor insoddisfazione se al Ministero fosse riservata la destinazione dei fondi per provincia. Tuttavia, per la successiva assegnazione ai singoli enti, ritengo che solo i

Prefetti debbano essere incaricati, sia pure valendosi dell'assistenza e della effettiva partecipazione dei componenti dei Comitati locali, in quanto solo direttamente si può valutare la effettiva necessità e quindi giudicare sull'accoglimento delle richieste. Infatti, mentre le assegnazioni fatte direttamente dal Ministero sentono dell'intervento di parlamentari incaricati dai vari collegi di agevolare il buon esito delle loro istanze — inconveniente che si verifica ovunque senza distinzione di indirizzo politico — quelle operate localmente sono conseguenti ad una valutazione sul posto fatta con criteri di competenza e di giustizia. Comunque la fonte di ogni insoddisfazione è esclusivamente quella di assegnazioni di contributi che non sono adeguati alle richieste e, di conseguenza, se non si arriverà ad una maggiore disponibilità, inevitabilmente perdurerà la situazione attuale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche nel Trentino-Alto Adige, ove le condizioni sono peggiori che in altre regioni, la particolare Costituzione prevede l'assegnazione di contributi agli assessorati, i quali poi provvedono alla distribuzione dei fondi. Il senatore Fortunati ravvisa in un tale modo d'agire l'intenzione di perseguire determinati fini politici e incolpa la maggioranza di volersi acquistare il merito delle opere compiute. Se teniamo presente che la minoranza ha la possibilità di promettere senza dover mantenere, non si può evidentemente criticare la maggioranza se ricorda le opere compiute. Comunque, mi sembra che avverso il disegno di legge con il quale si intende convalidare il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, relativo alla prelievo di 30 milioni di lire dal fondo di riserva, non vi siano sostanziali obiezioni.

Per quanto riguarda i compensi speciali, il cui ammontare complessivo si aggira sui 164 milioni di lire, la assegnazione è stata richiesta dai parlamentari delle organizzazioni sindacali degli statali, allo scopo di provvedere alla sollecita riliquidazione delle pensioni ordinarie. Il Ministero del tesoro è spesso intervenuto presso quelle amministrazioni meno sollecite nella evasione delle pratiche con la

corresponsione di compesi speciali per lavoro straordinario, dichiarandosi disposto ad aumentarli pur di agevolare la rapida conclusione del lavoro, ma, d'altro canto, facendo presente che li avrebbe ridotti qualora tale conclusione si fosse eccessivamente protratta. Nacque così l'idea di uno stanziamento straordinario, che ci permetterà di soddisfare le giuste esigenze dei pensionati.

Il contributo per fitto di locali si è reso necessario onde assicurare alla Corte Costituzionale una nuova sede. Non essendo completamente disponibile l'edificio della ex Consulta si è dovuto provvedere a sistemare in altri locali gli uffici che vi erano ancora rimasti. Per quel che concerne poi il fitto di locali all'estero, lo stanziamento è dovuto al fatto che in alcuni Stati dopo lunga procedura sono state definite delle controversie; poichè in questa situazione preparare preventivi presentava una evidente difficoltà, era stato dato mandato al Ministero degli affari esteri di provvedere direttamente in merito.

DE LUCA LUCA. Mi sembra che il problema della sede dell'Ambasciata in Grecia sia già stato risolto con l'acquisto del palazzo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema della sede dell'Ambasciata in Grecia è stato effettivamente e radicalmente risolto ma vi erano ancora molte altre questioni non ancora definite.

Riprendendo l'esame del disegno di legge n. 1828, si nota una assegnazione di 6 milioni di lire per la manutenzione del palazzo del Ministero delle finanze, lavori della cui necessità tutti possono rendersi conto.

Infine, per quel che concerne gli stanziamenti di cui al disegno di legge n. 1803 a favore di stabilimenti di pubblica beneficenza, si tratta di aumento di stanziamento di un capitolo già esistente. Una eventuale discussione sui criteri generali da adottare in proposito, ai quali è stato accennato, dovrebbe essere più opportunamente svolta in Aula, in sede di esame dei singoli capitoli del bilancio.

Mi sembra dunque che l'impiego dei fondi richiesti con i tre disegni di legge in esame sia più che rassicurante e che anzi, costituisca

un sensibile passo in avanti nel contenimento dei prelievi rispetto alla prassi finora invalsa. Invito pertanto la Commissione ad approvare i tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Vorrei segnalare al Governo che da quanto mi risulta il personale addetto ai servizi dell'emigrazione, che fu assunto in occasione di una assegnazione straordinaria di quote di emigrazione negli Stati Uniti d'America, non è più necessario.

Pertanto sarebbe stato opportuno eliminare il contributo di 35 milioni previsto dal disegno di legge n. 1803 in esame. Però siccome si tratta qui di approvare spese già avvenute, cioè effettivamente fatte, mi rendo conto che sarebbe impossibile recuperarle.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione dei disegni di legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1802:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, concernente la prelevazione di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1803:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, concernente la prelevazione di lire 282.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1828:

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, concer-

nente la prelevazione di lire 401.350.000 dal fondo riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio.

Nessun rimborso è dovuto per eventuali imposte corrisposte in più per il bollo delle delegazioni suddette.

CENINI, *relatore*. Con il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 era stata applicata alle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni e dalle Province a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, un'imposta fissa di lire 200. Con un successivo provvedimento da parte del Governo — che diventò legge 25 febbraio 1956, n. 145 — si cercò di dirimere il contrasto sorto in merito alla negoziabilità o meno delle delegazioni; vale a dire occorreva dissipare il dubbio se le delegazioni rilasciate precedentemente alla legge 25 febbraio 1956 dovessero essere soggette all'applicazione della tassa fissa di 200 lire, oppure all'imposta graduale, prevista per le cambiali. Il Governo riconosceva l'inopportunità della seconda tesi, e tenendo conto anche delle condizioni disagiate degli enti locali, proponeva infatti che, fissandosi con certezza il regime fiscale delle delegazioni in parola, esse fossero riconosciute equiparabili alle delegazioni non negoziabili e quindi soggette a tassa fissa. Senonchè, nemmeno con tale legge tutti i dubbi erano stati fugati: si verificò, infatti, per alcune poche delegazioni di pagamento rilasciate da enti locali alla Cassa depositi e prestiti nel periodo intercorso tra l'insorgere delle perplessità e l'entrata in vigore della nuova legge, che gli Uffici del bollo richiedessero il pagamento della imposta graduale, nel presupposto che la legge avesse confermato, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'obbligo di pagamento della imposta graduale, nonostante che quelle delegazioni fossero già state sottoposte a tassa fissa.

Con la proposta di legge d'iniziativa dello onorevole Lucifredi, già approvata dalla Camera dei deputati, viene definitivamente tolto ogni dubbio agli inconvenienti lamentati. Ritengo pertanto che la Commissione possa dare il suo voto favorevole.

GIACOMETTI. Si tratterebbe di un provvedimento legislativo con valore interpretativo.

TRABUCCHI. Sono aggiustamenti di una legge delegata e ritengo che sia giusto riparare ad un evidente errore.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125ª SEDUTA (10 aprile 1957)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani** » (1869) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame si propone di elevare il contributo annuo, che lo Stato versa alla cassa dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, da lire 60 milioni a lire 115 milioni.

La storia di questo contributo risale al 14 gennaio 1925, allorchè con decreto-legge n. 86 fu stabilito che sulle ricevute per inserzioni pubblicitarie sulle riviste, periodici e giornali, fosse prelevato un contributo di centesimi 20 da versarsi all'Istituto di previdenza dei giornalisti. Nel 1930, con legge del aprile, n. 456, essendosi conglobata questa tassa con quella delle carte bollate, venne stabilito che lo Stato doveva corrispondere un contributo annuo all'Istituto di previdenza dei giornalisti, fissato in 1 milione di lire. Nel 1945, con legge 1º marzo n. 89, il contributo venne portato a 2 milioni e successivamente, con legge del 3 maggio 1948, a 30 milioni; nel 1951 la cifra fu fissata in 60 milioni. Attualmente il disegno di legge propone che questo contributo venga portato a 115 milioni e che per di più venga dato un contributo straordinario di 55 milioni, di modo che l'aumento avrebbe inizio in realtà dal 1º luglio 1954.

Io stesso, ad un certo punto, mi sono posto la domanda se il contributo che era fissato

nel 1930 in un milione ed ora viene elevato a 115 milioni, non fosse sproporzionato in relazione al mutato potere di acquisto della moneta. Senonchè mi è stato fatto rilevare che negli ultimi anni il numero dei giornalisti è notevolmente aumentato ed analogamente sono anche aumentate le pubblicazioni e le corrispondenti entrate. I giornalisti italiani versano all'Istituto di previdenza il 3 per cento del loro stipendio, mentre le imprese editoriali giornalistiche versano il 6 per cento sugli stessi stipendi dei redattori; ma i giornalisti versano in aggiunta l'1,60 per cento, come quota volontaria, sull'intero stipendio. Si fa inoltre presente che la metà del contributo versato dallo Stato all'Istituto di previdenza è impegnato con la Cassa dei depositi e prestiti per far fronte al pagamento delle case, che sono state costruite o che sono in costruzione, in favore di cooperative di giornalisti.

Tenendo conto di queste ragioni, e tenendo conto che vi è una copertura precisata nella legge, mi pare che si possa dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Il contributo di 55 milioni è un contributo straordinario?

PONTI, *relatore*. Il contributo di 55 milioni è straordinario, allo scopo di integrare quello dell'anno precedente, in quanto la legge viene considerata in ritardo.

PRESIDENTE. Dal rendiconto della cassa dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, che sto esaminando, rilevo che ha un fondo notevole di centinaia di milioni.

PONTI, *relatore*. È vero, ma si osserva che la pensione ai giornalisti da 30.000 lire mensili è stata recentemente elevata a 36.000.

TRABUCCHI. E allora questo contributo straordinario di 55 milioni per quale ragione è stato richiesto?

PONTI, *relatore*. Perchè il deficit amministrativo dell'Istituto di previdenza non è di oggi, ma risale al periodo in cui il contributo era assai cospicuo. L'aumento è stato chiesto

proprio per sanare il *deficit*, ed anche per far fronte all'aumentato numero dei giornalisti e all'aumento della pensione.

TRABUCCHI. E quella tassa dello 0,20 sulle fatture?

PONTI, *relatore*. I venti centesimi sulle fatture non ci sono più, poichè sono stati conglobati nelle carte bollate.

PRESIDENTE. Nella relazione finanziaria dell'Istituto di previdenza dei giornalisti pubblicata quest'anno leggo che nel 1953 sono stati incassati contributi per 526 milioni e sono stati spesi e distribuiti 196 milioni, con un margine attivo, quindi, di quasi 300 milioni; nel 1954, incassati 652 milioni e distribuiti 258, con un avanzo di altri 400 milioni circa; nel 1955, infine, incassati 655 milioni, spesi 340, con un margine totale in tre anni di un miliardo. Ora mi domando se in queste condizioni l'Istituto abbia bisogno anche dei 55 milioni chiesti in più per l'anno precedente.

PONTI, *relatore*. Le somme a disposizione dell'Istituto vengono accantonate per il pagamento delle pensioni, le quali via via che si va avanti aumentano in senso geometrico. Il problema è stato esaminato secondo le statistiche delle casse di pensione, secondo i calcoli attuariali.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'aumento delle prestazioni risulta molto notevole in questi anni e, in confronto a quelle del passato, non c'è proporzione. Devo anche dire che l'Istituto si è impegnato in modo notevole per le case dei giornalisti ed una buona parte dei fondi incassati viene appunto impiegata in mutui per la costruzione di case.

PRESIDENTE. Vi sono altri enti che impiegano i loro fondi in acquisto di stabili con un reddito patrimoniale cospicuo. Ora l'investimento dell'Istituto di previdenza dovrebbe fruttare un margine attivo non solo per le pensioni, ma anche per la costruzione delle case.

PONTI, *relatore*. Le somme dei contributi vengono versate a garanzia delle case per gli anticipi avuti dalla Cassa depositi e prestiti. Il deposito della Cassa di previdenza non è una garanzia sufficiente, mentre è una garanzia precisa quella del contributo dello Stato, che poi rientra sulla base delle entrate normali e che la Cassa di previdenza reintegrerà a sua volta.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Cassa deve dare la garanzia per la costruzione delle case e c'è un vero autentico notevolissimo bisogno di case per i giornalisti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta milioni per effetto del decreto presidenziale 9 ottobre 1951, n. 1189, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a lire 115.000.000.

È altresì concesso al predetto Istituto un contributo straordinario di lire 55.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per la quota di complessive lire 110.000.000 relativa all'esercizio 1955-56, a carico del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento e, per la quota di lire 55 milioni relativa all'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-

vedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza** » (1935) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Con legge 31 luglio 1954, n. 599, fu disciplinata tutta la materia riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, con esclusione quindi dei sottufficiali dell'Arma della Guardia di finanza, in quanto dipendenti dal Ministero delle finanze. Con la legge citata è prevista tra l'altro la corresponsione ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente di una indennità che si aggiunge al normale trattamento di quiescenza. Il disegno di legge in esame tratta anche la questione dell'organico dei sottufficiali: eleva per certi gradi i limiti di età, e stabilisce che il trattamento economico previsto per gli altri sottufficiali debba applicarsi anche a quelli della Guardia di finanza a partire dal 1º luglio 1957.

In considerazione del fatto che si tratta di un disegno di legge che stabilisce una condizione di giusta parità tra tutti i sottufficiali, ritengo che la Commissione vorrà esprimere voto favorevole alla sua approvazione.

TRABUCCHI. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame. Debbo però muovere un rilievo per quanto riguarda l'articolo 3 con il quale si stabilisce, a partire dal 1957, la creazione di un ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Ritengo che si tratti di Guardie di finanza addette alla « tributaria ».

Comunque il punto che secondo me non è ben chiaro è quello ove si stabilisce che sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio decide il Ministro delle finanze, sentito il parere di una Commissione; sono cioè stabilite le modalità per entrare a far parte del ruolo speciale ma non quelle per essere eventualmente rinviati al reparto di provenienza. Ciò non risponde ad un criterio di giustizia, in quanto tutti sanno che nello svolgimento di mansioni d'ufficio si può agire bene o male; e talvolta si renderebbe opportuno rinviare al reparto di provenienza quei marescialli maggiori, capi od ordinari che non hanno dimostrato attitudini all'incarico di ufficio. Se le mansioni sono effettivamente quelle che immagino, si tratta allora di mansioni per le quali occorrerebbe che vi fosse perlomeno la minaccia di essere rinviati al servizio confinario.

FORTUNATI. Si tratta di un ruolo speciale, dal quale non possono essere prelevati sottufficiali per adibirli ad altri servizi, tanto è vero che sono stati fissati speciali limiti di età. Non vorrei si creasse un corpo di sottufficiali inamovibili. Sarebbe meglio stabilire una norma di carattere speciale da includere nel testo del disegno di legge in esame con cui si ammette il passaggio da un ruolo all'altro.

TRABUCCHI. Ritengo che almeno si debba richiedere un periodo di prova così da accertare l'idoneità al nuovo incarico. È una mansione delicata quella di ufficio in materia di finanza.

GIACOMETTI. Se ci fosse stata data la possibilità di consultare il testo della discussione svoltasi alla Camera, la quale ha già approvato il disegno di legge in esame, avremmo avuto elementi di riferimento così da poter rispondere alla giusta osservazione fatta dal senatore Trabucchi. Vorrei pregare quindi che, quando vengono posti in discussione disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, il relatore prenda, in precedenza, visione del testo della discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. C'è un'altra obiezione da avanzare, e riguarda l'articolo 10, ove si afferma che, per coloro i quali si trovano attualmente nella posizione di servizio sedentario, non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente, la non idoneità al servizio incondizionato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La norma contemplata dall'articolo 10 è di carattere transitorio e tende a non riconoscere i diritti acquisiti da coloro i quali già si trovavano in servizio negli uffici al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

Per quanto riguarda la possibilità di prendere visione dei verbali della discussione svoltasi alla Camera dei deputati, il limitato tempo a disposizione di tredici giorni non l'avrebbe comunque consentito.

Infine, dopo aver assunto informazioni, sono in grado di far presente, per quanto ha attinenza con l'articolo 3, che il Governo dichiara che per i marescialli chiamati a costituire il ruolo speciale per mansioni di ufficio resta sempre valida la regola generale che il Ministro delle finanze può ritrasferirli nel ruolo generale qualora ne ravvisi l'opportunità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In materia di stato dei sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.

(È approvato).

Art. 3.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 250 unità ed è compreso nell'organico generale dei marescialli maggiori.

L'organico fissato dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, è aumentato di 90 marescialli maggiori ed è diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio decide il Ministro delle finanze, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

La costituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sarà diminuito di 19 unità in ciascuno dei primi due anni e di 20 unità in ciascuno dei tre anni successivi.

(È approvato).

Art. 4.

In tempo di pace il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi:

il sottufficiale di complemento, d'autorità, per istruzione;

il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze.

I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro.

In tempo di pace il sottufficiale del ruolo di onore non può essere chiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 5.

Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente, di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

L'ordine di precedenza per la nomina al l'impiego civile è determinato dall'inabilità al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non può fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere c), d), e) e dall'articolo 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado.

(È approvato).

Art. 6.

L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Il Ministro delle finanze può, in ogni caso, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(È approvato).

Art. 7.

Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.

(È approvato).

Art. 9.

Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che

alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 10.

La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è soppressa.

Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneità al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.

Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

(È approvato).

Art. 11.

Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.

I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

I limiti di età previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.

(È approvato).

Art. 12.

L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA A.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Gradi	Età
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	58
Maresciallo maggiore	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario	54
Brigadiere	53

(È approvata).

TABELLA B.

Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace.

Gradi	Età
Maresciallo maggiore	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario .	54
Brigadiere e sottobrigadiere	53

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Adeguamento di pensioni straordinarie » (1795)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Adeguamento di pensioni straordinarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo un esame preliminare di questo disegno di legge, fatto dal relatore senatore Tomè, momentaneamente assente, furono richieste precisazioni sul numero delle pensioni e sulla spesa complessiva che avrebbe comportato l'adeguamento. Poichè i chiarimenti forniti hanno precisato che non esiste alcun problema di copertura, in quanto l'importo stanziato è sufficiente a far fronte ai nuovi oneri, il disegno di legge può essere esaminato. Apro pertanto la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° luglio 1956.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si

tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.